

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid- 19”;
- la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s. m. e i. “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 in data 9 aprile 2002, con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUD);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004 e s.m. e i. di approvazione delle “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, che disciplinano la gestione delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 di approvazione delle “Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 5 agosto 2013 e n. 423 del 27 marzo 2015;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 23 aprile 2021 “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all’anno 2021”;

PREMESSO

- **CHE** la richiamata legge regionale n. 13/1999 e s.m. e i., all’articolo 8, comma 1, lettera a bis), ha riservato alla Regione l’adozione di direttive e di linee guida per assicurare l’uniformità e il coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

DATO ATTO

- **CHE** le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, adottate dalla Regione Liguria con Ordinanza del Presidente n. 32/2020, contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori, dettando, tra le altre, specifiche indicazioni relative agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate ed alle spiagge libere;

PRESO ATTO

- **CHE** in data 27 aprile 2021 è pervenuta alla Regione Liguria la nota prot. n. 386 pari data, a firma del Direttore Generale di ANCI Liguria, con la quale, visto il permanere dell’emergenza sanitaria, si confermano per la stagione balneare 2021 la stessa impostazione e i medesimi parametri delle “Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali

nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”, proposte per la stagione balneare 2020 ed approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 423/2020, per garantire a livello regionale le modalità di accesso e di controllo delle aree demaniali marittime non rilasciate in concessione;

- **CHE** in data 27 aprile 2021 è pervenuta alla Regione Liguria la nota prot. n. PG/2021/152175 pari data a firma del Presidente del Sindacato Italiano Balneari SIB Liguria, con la quale è stato richiesto di riproporre integralmente i protocolli a suo tempo recepiti con Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32 del 20 maggio 2020 nonché i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 422/2020 e n. 423/2020 e dell’Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020;

RITENUTO

- **CHE**, considerato il permanere dell’emergenza sanitaria, come indicato nel D. L. 22 aprile 2021 n. 52 sopra citato, le misure sopra richiamate debbano complessivamente trovare applicazione anche per la stagione balneare 2021 in quanto motivate dalle restrizioni che le attività balneari devono sopportare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare dal fatto che gli spazi in dotazione delle attività balneari stesse dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, al fine di evitare gli assembramenti e di assicurare le misure di distanziamento interpersonale di dipendenti e addetti e della clientela;
- **CHE**, in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, alle indicazioni dianzi richiamate debbano peraltro affiancarsi ulteriori misure operative volte ad uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali marittime ed a salvaguardare l’occupazione e l’immagine turistica della Regione, agevolando l’apertura delle relative attività;
- **CHE** le misure da adottarsi per la stagione balneare 2021, nel loro complesso, possono essere così descritte:

A. NORME GENERALI

1. per la sola stagione balneare 2021, al fine di concedere ai concessionari demaniali marittimi il tempo necessario per l’allestimento delle attrezzature balneari e permettere che le attività i cui costi di gestione risulterebbero, alla luce delle nuove normative per la pandemia Covid-19, troppo onerosi a fronte di un lungo periodo di apertura obbligatoria, l’obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno, assicurando, da tale data, l’allestimento completo dell’impianto di balneazione fino al 15 settembre;
2. conferma dell’applicazione sul territorio della Regione Liguria delle “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’unanimità il 16 maggio 2020 di cui all’allegato n. 1 alla presente deliberazione;
3. conferma, per quanto riguarda la competenza regionale, dei contenuti del documento “Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”, già proposte per la stagione balneare 2020, allegato n. 2 alla presente deliberazione, da intendersi applicabili anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;

B. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti ed asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia;

C. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e delle Linee guida sopra citate:

1. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locali bar, cabine, depositi e spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le linee Guida nazionali approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;
2. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
3. i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
4. i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
5. le cabine, comunque da utilizzare in conformità con le norme nazionali e relative linee guida in materia, i servizi igienici e le docce ad uso comune debbono essere debitamente ventilate tra un utilizzo e l'altro, nonché soggette ad una frequente sanificazione;
6. nel caso eccezionale in cui l'impianto balneare rimanga chiuso, dovrà esserne data comunicazione al Comune e all'Autorità marittima competente per territorio; in tal caso il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della Concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantirne per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima.

RITENUTO

- **DI** demandare ad una successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale la deroga per la sola stagione balneare 2021, a quanto previsto dall'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, affinché il Comune possa autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature – anziché il 50% - il 70% del fronte mare e dell'area in concessione, allo scopo di meglio gestire il distanziamento interpersonale e garantire un miglior controllo dell'affollamento delle spiagge libere attrezzate.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio e Tutela del paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

di approvare, limitatamente alla stagione balneare 2021, in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, le seguenti misure operative, volte ad uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali marittime ed a salvaguardare l'occupazione e l'immagine turistica della Regione, agevolando l'apertura delle relative attività:

A. NORME GENERALI

1. per la sola stagione balneare 2021, al fine di concedere ai concessionari demaniali marittimi il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari e permettere che le attività i cui costi di gestione risulterebbero, alla luce delle nuove normative per la pandemia Covid-19, troppo onerosi a fronte di un lungo periodo di apertura obbligatoria, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno assicurando, da tale data, l'allestimento completo dell'impianto di balneazione fino al 15 di settembre;
2. conferma dell'applicazione sul territorio della Regione Liguria delle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità il 16 maggio 2020 di cui all'allegato n. 1 alla presente deliberazione;
3. conferma, per quanto riguarda la competenza regionale, dei contenuti del documento "Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi", già proposte per la stagione balneare 2020, allegato n. 2 alla presente deliberazione, da intendersi applicabili anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;

B. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. la fascia di libero transito deve esser lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti ed asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;

4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia;

C. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e delle Linee guida sopra citate:

1. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locali bar, cabine, depositi e spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le linee Guida nazionali approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;
2. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
3. i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. e rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
4. i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
5. le cabine comunque da utilizzare in conformità con le norme nazionali e relative linee guida in materia, i servizi igienici e le docce ad uso comune debbono essere debitamente ventilate tra un utilizzo e l'altro, nonché soggette ad una frequente sanificazione;
6. nel caso eccezionale in cui l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune e all'Autorità marittima competente per territorio; in tal caso il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della Concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantirne per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima.

Di demandare ad una successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale la deroga per la sola stagione balneare 2021, a quanto previsto dall'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, affinché il Comune possa autorizzare il gestore della spiaggia libera attrezzata (o il concessionario nel caso si tratti di privato) ad occupare con le sue attrezzature – anziché il 50% - il 70% del fronte mare e dell'area in concessione, allo scopo di meglio gestire il distanziamento interpersonale e garantire un miglior controllo dell'affollamento delle spiagge libere attrezzate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione Liguria e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione dello stesso.